



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Leonardo Da Vinci"
con percorsi ad indirizzo musicale
Via Vespucci, 9 – 20090 CESANO BOSCONI (MI)
Tel. 02/4501218 – 4583574 - www.icsdavinci.edu.it
E-Mail: MIIC8ET00X@istruzione.it – PEC: MIIC8ET00X@pec.istruzione.it
C.F. 80124550155 - Codice Meccanografico MIIC8ET00X
Ambito territoriale LOM00000025 - Distretto 073



REGOLAMENTO USO DEGLI SPAZI DI PERTINENZA DELLA SCUOLA SECONDIRIA DI PRIMO GRADO "L. DA VINCI" DI CESANO BOSCONI ADIBITI A PARCHEGGIO

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 27 maggio 2024 con delibera n.141

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

- Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
- Vista la necessità di garantire la sicurezza degli studenti, del personale dell'Istituto e dell'utenza, nell'accesso all'Istituto in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/08;
- Considerato che un utilizzo disordinato del parcheggio non garantisce l'incolumità delle persone ed il buon funzionamento dell'Istituto ed è in contrasto con le norme di sicurezza;
- Vista la capienza dello spazio destinato al parcheggio, che non consente di soddisfare la sosta di tutti gli autoveicoli e dei motocicli della potenziale utenza;

dispone quanto segue:

REGOLAMENTO DELL'AREA INTERNA DI PARCHEGGIO di via Vespucci, 9 in Cesano Boscone

PREMESSA

Il presente Regolamento ha la finalità di garantire la sicurezza degli studenti, del personale dell'Istituto e dell'utenza, nell'accesso al cortile e nell'utilizzo dei parcheggi interni. La necessità di regolamentazione deriva dalla limitata capienza degli spazi destinati al parcheggio, che non consente di soddisfare la sosta di tutti gli autoveicoli e dei motocicli della potenziale utenza, e dalla constatazione che il ripetuto utilizzo non corretto degli spazi del cortile interno mette in pericolo l'incolumità degli utenti stessi.

Art.1 - Aspetti generali.

1. L'accesso al cortile interno è regolato nel rispetto delle norme di sicurezza, in rapporto alle necessità tecniche connesse al funzionamento dell'Istituto e alla gestione del personale e compatibilmente con il piano di emergenza.
2. Il cortile interno può ospitare biciclette, ciclomotori e automobili, nei limiti della capienza del cortile e nel rispetto delle norme di sicurezza, nonché di quanto stabilito nel presente regolamento.

3. L'uso del cortile come parcheggio è riservato, fino a capienza max al D.S. al D.S.G.A, al personale docente e ATA; è deve rimanere sempre spazio disponibile per eventuali veicoli di soccorso (Vigili del Fuoco, ambulanze, Protezione Civile, Carabinieri, Polizia Municipale e di Stato in caso di interventi di urgenza e/o di emergenza, nonché ai manutentori dell'impianto termico e all'Amministrazione), per i fattorini in caso di consegna di prodotti ingombranti.

Art.2 - Accessi, spazi e parcheggi interni.

1. Essendo l'area cortile limitata per estensione, vengono individuati n. max 3 posti auto entrando dal cancello a dx, avendo cura di lasciare libero lo spazio di accesso alle rastrelliere e lo spazio antistante le scale di accesso all'edificio, n. 3 max posti per biciclette lato A e n. 3 max posti per biciclette lato B, utilizzando le rastrelliere dedicate, n. max 2 moto.
2. In caso di parcheggio irregolare verrà notificata una comunicazione verbale e/o scritta al trasgressore.
3. In caso di parcheggio al completo, il veicolo/mezzo dovrà essere parcheggiato al di fuori dall'area di pertinenza della scuola.

Art.3 – Modalità di utilizzo del parcheggio.

1. Il parcheggio, ai fini della sicurezza, deve essere utilizzato con il massimo ordine ed in modo da non creare intralcio, né difficoltà di manovra agli utenti ed impedire l'accesso e la manovra ai mezzi di soccorso.
2. È assolutamente vietato parcheggiare creando ostacolo al transito dalle uscite di sicurezza, dai percorsi di esodo (scale di emergenza, uscite di emergenza e percorsi verso i luoghi sicuri), ingresso disabili con carrozzina e/o qualsiasi dispositivo antincendio presente.
3. È vietato parcheggiare sulle aree verdi.
4. I mezzi a motore avanzeranno "a passo d'uomo" e solo in assenza di persone transitanti nell'area di parcheggio. Le biciclette dovranno essere portate a mano all'interno della pertinenza dedicata al parcheggio.

Art.4 - Procedure particolari di assegnazione dei posti macchina.

1. In caso di impedimento fisico documentato e su richiesta dell'interessato, verrà rilasciato un permesso, nel quale sono indicati i giorni e l'orario in cui il possessore ha diritto di parcheggiare nel cortile interno.

A parità di condizione si prevedono:

- turnazione (I e II quadrimestre);
- prevalere del più anziano in servizio;
- sorteggio.

2. I richiedenti devono presentare apposita domanda in segreteria, contenente il nome del titolare della richiesta, i criteri in base ai quali è fatta, il tipo di auto e relativa targa, orario di parcheggio.
3. A chi verrà accordato il permesso sarà consegnato un contrassegno che dovrà essere esposto all'interno del veicolo parcheggiato, in modo da risultare chiaramente visibile dall'esterno e rendere possibile la verifica dell'autorizzazione. Ogni permesso è numerato, personale e non cedibile.

Art. 5 – Orari di utilizzo del parcheggio.

1. L'entrata e l'uscita dei mezzi deve avvenire con la massima prudenza sia dalla scuola che lungo la via che costeggia l'ingresso, avendo cura di procedere lentamente e di muoversi "a passo d'uomo".
2. È VIETATO IL TRANSITO DEI MEZZI PARCHEGGIATI DURANTE L'INGRESSO E L'USITA DEGLI ALUNNI, OVVERO, DALLE ORE 7.50 ALLE ORE 8.10 E DALLE ORE 13.45 ALLE ORE 14.10.
3. CONSIDERANDO CHE DIVERSE ATTIVITÀ DIDATTICHE VENGONO SVOLTE ANCHE AL POMERIGGIO CON CALENDARIZZAZIONE IN CORSO D'ANNO, E CHE - IN ORARI DIVERSI DAI SUCCITATI - POTREBBERO TRANSITARE ALUNNI E/O PERSONALE SCOLASTICO, GLI INTERESSATI ALL'UTILIZZO DEL PARCHEGGIO DEVONO PROCEDERE "A PASSO D'UOMO", SEMPRE PRESTANDO ATTENZIONE ALL'EVENTUALE PRESENZA DEI PREDETTI E ASTENERSI DAL PARCHEGGIARE E DAL FARE MANOVRA, QUANDO L'AREA DESTINATA AL PARCHEGGIO È CARATTERIZZATA DALLA PRESENZA DI PERSONE.

Art.6 - Responsabilità.

1. Nel caso di accesso e/o autorizzazione al parcheggio interno non specificatamente custodito, la scuola non assume alcuna responsabilità in merito alla custodia di biciclette, motorini e auto e non risponde di eventuali danni ad essi arrecati e/o furti.
2. La responsabilità di eventuali danni arrecati a terzi o a cose con l'utilizzo del parcheggio ricade sul proprietario del mezzo che si avvale delle aree di parcheggio.

Art.7 - Deroga.

1. È fatta deroga a questo regolamento per il solo n. 3 max di auto ospitabili e per il periodo in cui si svolgono le attività che abbiano luogo senza la presenza degli alunni. Tuttavia, le auto ospitabili non potranno eccedere il n. di 4/5 e rimane valido il si rispetto di quanto riportato nel presente regolamento per garantire ordine e sicurezza, in particolare, in presenza di persone in transito.

Art.8 – Notifica.

La pubblicazione del Regolamento sul sito ufficiale ed istituzionale e all'albo on line costituisce notifica di quanto stabilito

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa *Nicolina Giuseppina Lo Verde*
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
CAD e norme ad esso connesse